
Titolo: Registrazione del tempo di viaggio come tempo di lavoro a partire dal primo minuto

Sottotitolo: Art. 49 CNM 2026 in combinato disposto con art. 9 LL e art. 13 OLL 1

Pubblicazione: pubblica

Numero documento: 117/2026; rinvio a CPSA 117/2016 e CPSA 13/2007

Data: 21.05.2026

Categoria: Tempo di lavoro / tempo di viaggio

Riepilogo CPSA

La registrazione del tempo di viaggio come tempo di lavoro a partire dal primo minuto costituisce un miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed è conforme alle disposizioni della Legge sul lavoro e del CNM.

La CPSA ha riconosciuto questa variante come ammissibile. La sua validità presuppone la forma scritta. Essa può essere introdotta a livello dell'intera impresa oppure limitatamente a singole unità aziendali. Occorre inoltre garantire che venga applicata in modo duraturo, senza modifiche frequenti o arbitrarie.

Decisione

In virtù dell'art. 49 CNM 2026, il tempo di viaggio per l'andata e il ritorno dal punto di raccolta al cantiere non viene computato nell'orario annuo di lavoro ai sensi dell'art. 26 CNM 2026; esso deve piuttosto essere indicato separatamente dal tempo di lavoro e, ai fini dell'applicazione dell'art. 28 cpv. 2 CNM 2026, registrato come tempo di viaggio fin dal primo minuto.

Questa interpretazione è stata confermata dalla CPSA nella documentazione interpretativa pubblicata nella propria biblioteca dopo l'entrata in vigore del nuovo CNM 2026 («CNM 2026: novità e modalità di applicazione: Le principali novità del CNM 2026 dal punto di vista dell'applicazione»). In tali documenti viene precisato che il tempo di viaggio (suddiviso in tempo di viaggio generalizzato e tempo di viaggio da retribuire con il salario di base) deve sempre essere riportato separatamente e distinto dal tempo di lavoro, poiché le relative ore, sommate alle ore di lavoro, sono rilevanti per la determinazione del lavoro straordinario nonché per il calcolo di eventuali supplementi (cfr. pubblicazione «Esempi di calcolo dell'orario di lavoro, delle ore supplementari e del tempo di viaggio nel CNM 2026»).

Nell'ambito di questioni concrete relative all'attuazione di questa regolamentazione, la CPSA si è occupata anche della possibilità di registrare e trattare il tempo di viaggio come tempo di lavoro fin dal primo minuto. La CPSA è giunta alla conclusione che una simile modalità di applicazione è ammissibile. Essa costituisce un miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed è conforme sia alle disposizioni della Legge sul lavoro sia a quelle del CNM.

Qualora un'impresa opti per questa variante, il tempo di viaggio deve essere registrato come tempo di lavoro fin dal primo minuto e retribuito di conseguenza. Le ore in questione sono pertanto considerate direttamente come ore di lavoro ai fini dell'orario annuo di lavoro di 2112 ore.

L'introduzione di questa variante è tuttavia subordinata al rispetto di determinati requisiti formali. In particolare, la decisione di registrare il tempo di viaggio come tempo di lavoro fin dal primo minuto deve essere formalizzata per iscritto dal datore di lavoro — ad esempio nel contratto individuale di lavoro o nel regolamento del personale — e adeguatamente comunicata ai lavoratori interessati.

La variante può essere introdotta per l'intera impresa oppure — in presenza di un motivo oggettivo — per singoli reparti aziendali; in ogni caso, occorre garantire un'applicazione uniforme all'interno dell'ambito di validità prescelto. La regolamentazione deve infine essere applicata in modo duraturo, senza modifiche frequenti o arbitrarie.

Conseguenze pratiche e possibili scenari applicativi

La disposizione dell'art. 49 CNM 2026, secondo cui il tragitto di andata e ritorno dal punto di raccolta al cantiere è considerato tempo di viaggio e deve essere retribuito secondo i criteri ivi stabiliti (con il salario di base a partire dal 31° minuto fino al 2028, dal 2029 a partire dal 26° minuto e dal 2030 a partire dal 21° minuto), non si applica in caso di adozione di questa variante.

Il tempo di spostamento tra il punto di raccolta (rispettivamente il deposito o la sede aziendale) e il cantiere è invece considerato fin dall'inizio tempo di lavoro e deve pertanto essere registrato e retribuito come tale.

Una situazione particolare si verifica quando il lavoratore si reca direttamente dal proprio domicilio al cantiere, senza passare dal punto di raccolta.

Qualora sia stato stabilito per iscritto che il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro fin dal primo minuto, si delineano pertanto i seguenti scenari:

1. Tragitto dal domicilio direttamente al cantiere e ritorno (con una distanza superiore al consueto percorso casa-lavoro)

In questo caso viene computato e retribuito come tempo di lavoro unicamente il tempo di viaggio eccedente il consueto tragitto dal domicilio al punto di raccolta (art. 13 cpv. 2 OLL 1; cfr. presentazione, scenario 1).

2. Tragitto dal domicilio direttamente al cantiere e ritorno (con una distanza inferiore al consueto percorso casa-lavoro)

Se il tragitto dal domicilio al cantiere è più breve del consueto percorso dal domicilio al punto di raccolta, non vi è né computo come tempo di lavoro né retribuzione (cfr. art. 25 cpv. 2 CNM 2026 nonché art. 13 cpv. 1 OLL 1, secondo il quale il tragitto da casa al consueto luogo di lavoro non è considerato tempo di lavoro). L'orario di lavoro inizia quindi soltanto con l'arrivo del lavoratore in cantiere (cfr. presentazione, scenario 2).